



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Diego Corapi.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Avv. Marco Marinaro.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 14/12/2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

Fatto

Con ricorso pervenuto il giorno 26/09/12, preceduto da reclamo in data 06/06/12 riscontrato negativamente l'11/06/12, il ricorrente, assistito dal legale di fiducia, premesso di avere formulato all'intermediario in data 2/08/10, con riferimento ad un suo debito portato da titolo giudiziale, una proposta di rientro avente ad oggetto il versamento di n. 18 rate di € 1.600,00 per un totale di € 28.800,00, da questi riscontrata positivamente con sua del 4/08/10, e premesso di avere onorato il relativo impegno versando tutto quanto convenuto, lamenta che la controparte abbia riscontrato negativamente la sua richiesta 14/05/12 di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata in forza del detto titolo, ritenendo ancora dovuto l'importo di € 784,30.

In ragione di quanto dedotto, il ricorrente chiede sia accertato che nulla è ulteriormente dovuto all'intermediario e che gli sia ordinato di prestare il consenso alla cancellazione della suddetta iscrizione ipotecaria.

Con controdeduzioni pervenute il 6/11/12, l'odierno resistente ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo di non avere mai inteso rinunciare all'importo complessivo portato dal titolo giudiziale (decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza di rigetto della relativa opposizione) di cui sopra.

A riprova di ciò l'intermediario rileva che nella corrispondenza "*sottaciuta dal ricorrente e non allegata all'atto introduttivo*" le parti avevano sempre fatto riferimento all'ammontare complessivo del credito, essendosi negoziata solo la durata della rateazione richiesta dall'interessato.

In particolare, deduce ancora l'intermediario, la lettera del 6/7/10 dell'odierno ricorrente con la quale veniva proposto a saldo e stralcio il versamento di complessivi € 28.000,00 mediante n. 18 rate mensili di pari importo, era stata riscontrata negativamente con lettera del 26/7/10 della banca, cui faceva seguito la proposta del 2/8/10 del legale di controparte avente ad oggetto il pagamento dell'intero importo dovuto mediante versamento di rate mensili di € 1.600,00 ciascuna, solo quest'ultima riscontrata positivamente con comunicazione del 4/8/10 contenente l'indicazione delle coordinate per l'effettuazione dei bonifici.

In seguito, avendo la controparte richiesto il rilascio di una dichiarazione liberatoria con sua del 14/05/12, l'intermediario segnalava che era ancora dovuto l'importo di € 784,30 (v. lettera intermediario/cliente 15/05/12, doc. 11) contenente anche il dettaglio delle voci dovute in forza del titolo giudiziale di cui sopra e di quanto corrisposto.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

Diritto

La presente controversia si incentra sul contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti mediante lo scambio di corrispondenza, acquisito agli atti del procedimento, quanto ad entità dell'importo da corrisondersi a saldo del credito vantato dall'intermediario in forza di titolo giudiziale, essendo pacifico l'avvenuto versamento della complessiva somma di € 28.800,00 da parte dell'odierno ricorrente.

Alla richiesta del ricorrente, l'intermediario oppone, infatti, una diversa lettura degli accordi, assumendo di non avere mai inteso rinunciare a quanto risultante dalla sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto a carico della controparte e vantando perciò un residuo credito di € 784,30.



Ne costituirebbe dimostrazione, a dire dello stesso intermediario, lo scambio di corrispondenza di cui alle lettera del 16/07/10, con la quale il legale del debitore proponeva il pagamento a saldo di complessivi € 28.000,00 mediante n. 18 rate mensili di € 1.555,00 ciascuna, riscontrata negativamente con lettera del 26/07/10, con la quale la banca precisava che: *“la corresponsione del dovuto mediante diciotto versamenti mensili potrebbe essere accettata a condizione che l’impegno riguardi il complessivo nostro credito e non la somma di € 28.000,00”* facendo seguire il dettaglio degli importi dovuti alla data del 26/07/10 per complessivi € 29.907,54.

Tale comunicazione veniva riscontrata con lettera del 2/8/10, cui il ricorrente ha fatto esclusivo riferimento nel ricorso introduttivo, con la quale il medesimo legale proponeva il pagamento della somma di complessivi € 28.800,00 mediante n. 18 rate mensili di € 1.600,00 ciascuna, così mantenendo ferma la durata della rateazione che lo stesso intermediario aveva manifestato di poter accettare e proponendo, in ordine al *quantum* che l’odierno resistente aveva indicato in complessivi € 29.907,54 (v. sua del 26/7/10 sopra citata *in parte qua*), una maggiorazione di € 800,00 di quanto già offerto con la lettera del 16/07/10, in misura assai prossima alla metà della differenza tra l’importo oggetto della precedente proposta e quanto richiesto dal creditore.

Non sembra potersi dunque condividere l’assunto dell’odierno resistente secondo il quale nel corso delle pregresse trattative si era negoziata esclusivamente la durata del piano di rientro, dovendosi invece ritenere che anche il *quantum* dell’importo da corrispondersi a saldo sia stato oggetto di diverse proposte, richieste e controproposte, tale essendo, in particolare, la valenza giuridica della lettera del 02/08/10 del legale del debitore, ma sottoscritta personalmente anche da questi, cui la banca ha dato riscontro positivo, non avendo manifestato in alcun modo con la sua del 4/8/10, come invece aveva fatto con la sua del 26/07/10, la volontà di non accettare l’importo ivi proposto a saldo.

E’ pur vero che nella lettera del 2/8/10 il legale del debitore, dichiarava il proprio cliente *“disponibile al rientro delle somme debitorie tutte, mediante n. 18 tranches mensili di € 1.600,00 fino al soddisfo del credito vantato ex adverso”* e che le espressioni relative al rientro delle *“somme debitorie tutte”* e all’integrale soddisfo del *“credito vantato ex adverso”* potrebbero avvalorare la lettura che ne dà l’intermediario se in sé sole considerate, ma questo Collegio, in applicazione del principio di cui all’art. 1363 cod. civ., ritiene che la successiva indicazione del numero delle rate e dell’entità di ciascuna di esse (per un totale di complessivi € 28.800,00 ricavabile da

un banale calcolo aritmetico) non potesse ingenerare dubbi di sorta in ordine al *quantum* offerto a tacitazione di ogni credito dell'intermediario stesso.

Inoltre, se la volontà del dichiarante fosse stata quella di offrire l'intero importo di € 29.907,54 richiestogli dall'intermediario con sua del 26/07/10, non avrebbe avuto senso qualificare l'offerta di € 28.800,00 "*...quale ulteriore e significativo sforzo di addivenire ad un accordo*", come precisato nella stessa lettera 02/08/10, per l'ovvia ragione che, in tal caso, l'accordo sarebbe stato già raggiunto per effetto della mera accettazione della richiesta dell'intermediario.

E' appena il caso di aggiungere, infine, che lo scambio di corrispondenza 02/08/10-04/08/10, integrando una (contro)proposta e relativa accettazione, assorbe e supera il contenuto delle precedenti comunicazioni tra le parti, ben potendo concludersi le trattative, a prescindere dalla legittimità e dal fondamento delle rispettive posizioni, con un accordo non perfettamente corrispondente a quanto inizialmente reso oggetto delle trattative stesse e delle reciproche richieste, come, del resto, è del tutto usuale.

In ragione di quanto sopra esposto le domande del ricorrente appaiono meritevoli di accoglimento, dovendosi dichiarare che nulla è da questi ulteriormente dovuto all'intermediario per il titolo giudiziale di cui al ricorso e dovendo il resistente conseguentemente provvedere a quanto di sua competenza in ordine all'accoglimento della legittima richiesta di consenso alla cancellazione della relativa iscrizione ipotecaria.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE